



Net Insurance S.p.a.



**Contratto di Assicurazione Incendio a Capitale Costante
e Premio Unico Anticipato a garanzia di Mutuo Ipotecario**

“POLIZZA INCENDIO MUTUI”

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA
COMPRESIVA DEL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
ED IL MODULO DI PROPOSTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA”





Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE (più avanti anche "Net Insurance S.p.A." o "Assicuratore")

1. Informazioni generali

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06130881003

Numero REA: RM - 948019

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23

Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma

Tel. (06) 36724.1 - Fax (06) 36724.800

Sito Internet: www.netinsurance.it

Indirizzo e-mail: info@netinsurance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti ISVAP:

- n. 1756 del 18/12/2000, G.U. del 28/12/2000 n. 301,
- n. 2131 del 4/12/2002, G.U. del 13/12/2002, n. 292,
- n. 2444 del 10/7/2006, G.U. del 17/7/2006, n.164.

Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance S.p.A. (dati in milioni di euro)

Patrimonio Netto Euro 34,245

Capitale Sociale Euro 5,750

Riserve Patrimoniali Euro 28,495

Indice di solvibilità della Gestione Danni 3,41 (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

Eventuali aggiornamenti dei dati sopra riportati, sono consultabili sul Sito Internet: www.netinsurance.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione dell'Assicurato su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

La Polizza qui descritta è un'assicurazione a Premio unico anticipato, studiata per coloro che hanno stipulato un contratto di Mutuo Ipotecario.

La durata del contratto di assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento.

L'Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto di assicurazione prevede la garanzia Incendio dell'immobile oggetto di Ipoteca a garanzia del Mutuo concesso dall'Istituto Mutuante al Contraente.

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi indicati all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

SI RACCOMANDA PERTANTO ALL'ASSICURANDO DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.



Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

“AVVERTENZA”

L'ASSICURAZIONE PREVEDE LA PRESENZA DI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE E LA PRESENZA DI CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLE GARANZIE CHE POSSONO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:

- LE COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE, PREVEDONO CHE GLI IMMOBILI ASSICURATI ABBIANO LE CARATTERISTICHE DESCRITTE ALL'ART. 4 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- QUALORA COESISTANO PIÙ ASSICURAZIONI PER IL MEDESIMO RISCHIO, IL CONTRAENTE È OBBLIGATO IN CASO DI SINISTRO A DARNE AVVISO A TUTTI GLI ASSICURATORI, COME INDICATO ALL'ART. 5 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA I DANNI INDICATI ALL'ART.19 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- L'INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE AD UNO DEGLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO INDICATI ALL'ART. 22 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART. 1915 DEL CODICE CIVILE;
- L'ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO, COME INDICATO ALL'ART. 24 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DETERMINA LA PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.

“AVVERTENZA”

ALL'ART. 18 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE È INDICATO CHE IL LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO È COSTITUITO DALLA SOMMA ASSICURATA, SENZA APPLICAZIONE DI ALCUNA FRANCHIGIA NÉ SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO.

IN CASO DI SINISTRO TOTALE O PARZIALE, L'ASSICURATORE LIQUIDA IL DANNO INDENNIZZABILE STIMATO SECONDO QUANTO INDICATO ALL'ART. 27 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CON IL LIMITE MASSIMO DELLA SOMMA ASSICURATA.

POICHÉ LA GARANZIA VIENE PRESTATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, NON VIENE APPLICATO IL DISPOSTO DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE.

ESEMPIO DI INDENNIZZO :

Somma Assicurata : € 100.000,00	
Danno indennizzabile stimato	Indennizzo liquidato dall'Assicuratore
€ 25.000,00	€ 25.000,00
€ 100.000,00	€ 100.000,00
€ 135.000,00	€ 100.000,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

“AVVERTENZA”

L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO AVVIENE SULLA BASE DEI DATI FORNITI DAL CONTRAENTE NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. EVENTUALI DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI RELATIVE A CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESE IN SEDE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LE ULTERIORI CONSEGUENZE INDICATE ALL'ART. 1 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

“AVVERTENZA”

L'ASSICURAZIONE PREVEDE LA PRESENZA DELLE SEGUENTI CAUSE DI NULLITÀ:

- AI SENSI DELL'ART.1892 DEL CODICE CIVILE, LE DICHIARAZIONI INESATTE E LE RETICENZE DEL CONTRAENTE, SONO CAUSA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O CON COLPA GRAVE, COME INDICATO ALL'ART. 1 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- L'ASSICURAZIONE È NULLA SE IL CONTRATTO DI MUTUO È INESISTENTE E/O IL FINANZIAMENTO NON VIENE EROGATO, COME INDICATO ALL'ART. 19.1 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. La mancata comunicazione può comportare le conseguenze indicate all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio, costituisce circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio, il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile assicurato, dall' uso abitativo all'uso commerciale, tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.



Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

6. Premi

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente.

L'entità del Premio dipende dalla Somma Assicurata e dalla durata dell'Assicurazione.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di settecentocinquanta euro per ciascun contratto.

Il Premio unico anticipato non è frazionabile.

“AVVERTENZA”

LA PRESENTE ASSICURAZIONE PREVEDE CHE L'ASSICURATORE O L'INTERMEDIARIO NON POSSONO APPLICARE SCONTI DI PREMIO.

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi a carico del Contraente

- quota parte del premio in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa : 32,00%
- quota parte del premio in valore assoluto, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: € 141,35
- imposta sul Premio imponibile : 22,25%
- Spese Amministrative non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del mutuo : € 50,00

“AVVERTENZA”

COME INDICATO ALL'ART. 7 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L'ASSICURATORE RESTITUISCE AL CONTRAENTE, LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA L'ASSICURATORE, SU RICHIESTA DEL CONTRAENTE, FORNISCE LA COPERTURA ASSICURATIVA FINO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE A FAVORE DEL NUOVO BENEFICIARIO DESIGNATO.

7. Rivalse

“AVVERTENZA”

COME INDICATO ALL'ART. 30 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1916 DEL CODICE CIVILE, L'ASSICURATORE CHE HA PAGATO L'INDENNITÀ È SURROGATO, FINO ALLA CONCORRENZA DELL'AMMONTARE DI ESSA, NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI.

NE CONSEGUE CHE IL CONTRAENTE DOPO ESSERE STATO INDENNIZZATO DALL'ASSICURATORE, NON PUÒ RIVALERSI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI, QUALORA ESISTENTI, DEL SINISTRO VERIFICATO.

8. Diritto di recesso

“AVVERTENZA”

LA PRESENTE ASSICURAZIONE PREVEDE IL DIRITTO DI RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO PER IL CONTRAENTE E PER L'ASSICURATORE, COME INDICATO ALL'ART. 8 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

AI SENSI DELL'ART. 1899 DEL CODICE CIVILE, SE LA DURATA DELL'ASSICURAZIONE SUPERA I CINQUE ANNI, IL CONTRAENTE, TRASCORSO IL QUINQUENNIO, PREVIO CONSENSO DELLA BANCA, COME INDICATO ALL'ART. 28 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, HA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO SENZA ONERI, CON PREAVVISO DI SESSANTA GIORNI E CON EFFETTO DALLA FINE DELL'ANNUALITÀ NEL CORSO DELLA QUALE LA FACOLTÀ DI RECESSO È STATA ESERCITATA.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

11. Regime fiscale

Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 22,25%.



Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

“AVVERTENZA”

LA PRESENTE ASSICURAZIONE PREVEDE SPECIFICI ADEMPIMENTI CHE IL CONTRAENTE DEVE OSSERVARE IN CASO DI SINISTRO.

ALL'ART. 22 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO INDICATE LE MODALITÀ ED I TERMINI PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO, MENTRE AGLI ARTICOLI 25, 26, 27 E 29 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO INDICATE LE PROCEDURE LIQUIDATIVE DELL'INDENNIZZO.

13. Reclami

I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:

Net Insurance S.p.A.

Ufficio Reclami

Via dei Giochi Istmici, 40 – 00135 Roma

Fax 06 36724.800 – E-mail: info@netinsurance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42133000, fax 06.42133745 - 06.42133353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore.

Devono essere inoltrati direttamente all'ISVAP:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza).

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel presentare il reclamo all'ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 - occorre:

- indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrivere sinteticamente i motivi della lamentela;
- allegare copia del reclamo presentato all'Assicuratore e copia dell'eventuale riscontro fornito da questo;
- allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

“AVVERTENZA”

PUR IN PRESENZA DELL'ARBITRATO COME INDICATO ALL'ART. 25 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE È IN OGNI CASO POSSIBILE RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Net Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giuseppe Caruso)



Glossario

Nel testo che segue si intende per:

Ammortamento

Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di finanziamento.

Assicurato

Il Mutuatario, persona fisica che ha stipulato il Contratto di Mutuo con la Banca.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Banca

l'Istituto bancario, indicato nella Proposta di Assicurazione, che eroga all'Assicurato il mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

Beneficiario

Il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere l'Indennizzo in caso di Sinistro.

Certificato di Polizza

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Conclusione del contratto di assicurazione

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

Contraente

Il Mutuatario, quale soggetto che stipula l'Assicurazione.

Contratto di Mutuo

Contratto di finanziamento disciplinato dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. del 1° settembre 1993 e successive modifiche (Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia) - stipulato, a mezzo atto pubblico, tra la Banca ed il Mutuatario.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:

1. Nota Informativa comprensiva del Glossario;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Fac - Simile della Proposta di Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Ipoteca

Diritto reale di garanzia sull'immobile, concesso alla Banca dal Mutuatario o da Terzo datore di ipoteca, a garanzia del credito della Banca medesima.

ISVAP

L'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione. L'ISVAP ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 06 42133000 - fax 06.42133206.

Limite massimo di Indennizzo

La somma massima che l'Assicuratore si impegna a corrispondere per ogni singolo Sinistro.

Mutuatario

Il soggetto al quale la Banca ha concesso un mutuo / finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore dei beni assicurati. Con questa forma di assicurazione, non si applica l'art. 1907 del Codice Civile.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Terzo datore di ipoteca

Il soggetto, diverso dal Mutuatario, proprietario dell'immobile sul quale è iscritta ipoteca a garanzia del credito della Banca. In presenza di "Terzo datore di ipoteca", devono intendersi a questi riferiti i diritti e gli obblighi, più avanti illustrati, in capo al Mutuatario.

T.U.B.

Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. del 1.9.1993 n. 385 e successive modifiche.



Glossario definizioni specifiche

Nel testo che segue si intende per:

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato / Immobile

L'intera costruzione edile, o parte di essa, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, parquet, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni pressostatici e simili, tendostrutture, tenso-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari, termici, impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.



Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore:

- è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Caratteristiche degli immobili da assicurare

La copertura assicurativa è prestata in relazione ad immobili:

- ad uso abitazione, studio professionale, ufficio privato;
- siti in Italia;
- aventi strutture portanti verticali, manto di copertura del tetto, pareti esterne costruite in materiali incombustibili;
- aventi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite.

Art. 5 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula della presente Assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e deve richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6 - Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha durata pari a quella di ammortamento del mutuo e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di inizio del piano di Ammortamento o dell'erogazione del finanziamento se antecedente, se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente.

L'entità del Premio dipende dalla durata dell'Assicurazione e dalla Somma Assicurata.

Art. 7 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo

L'Assicurazione cessa anticipatamente nei casi di:

1. estinzione del finanziamento prima della scadenza dell'originario piano di Ammortamento;
2. liberazione del mutuatario dalle obbligazioni derivanti dal finanziamento per accollo del Mutuo a nuovo mutuatario, previo consenso della Banca, ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 del Codice Civile;
3. surrogazione di nuovo istituto mutuante nei diritti della Banca, per volontà del mutuatario ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile.

Nei casi di cui sopra:

- si intende non più operante il successivo Art. 28;
- l'Assicuratore restituisce all'Assicurato il rateo di Premio unico imponibile pagato e non goduto. L'Importo da restituire, viene determinato dividendo il Premio unico imponibile pagato dall'Assicurato al momento della stipula dell'Assicurazione diminuito delle spese amministrative per l'estinzione del contratto, per il numero di anni e frazione di



Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

anno pari alla durata originaria dell'Assicurazione e moltiplicando il risultato per il numero di anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del mutuo.

L'estinzione anticipata del mutuo deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax, corredata da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Banca.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Assicuratore provvede a calcolare il rateo di Premio unico imponibile pagato e non goduto ed a restituire detta somma all'Assicurato.

In alternativa a quanto sopra, l'Assicurato ha comunque la facoltà di chiedere all'Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la durata originariamente stabilita.

In tale caso:

- non si procede a rimborso di rateo di Premio;
- l'Assicurato avrà facoltà di designare un nuovo Beneficiario con comunicazione da inoltrarsi all'Assicuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di tale designazione, sarà automaticamente considerato beneficiario l'Assicurato stesso.

Per effetto del disposto dell'Art. 28 lettera d), l'Assicuratore non apporterà comunque alcuna variazione all'Assicurazione senza il preventivo benestare della Banca.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, salvo comunque il disposto dell'Art. 28 lettera d).

Il recesso intimato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l'Assicuratore mette a disposizione del Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 9 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 22,25%.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Qualsiasi modifica dell'Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l'Assicuratore ed il Contraente.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Art. 12 - Prova

E' a carico di chi chiede l'Indennizzo, provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto all'Indennizzo stesso.

Art. 13 - Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 14 - Foro competente

In caso di controversia tra le Parti, foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.



Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta di satelliti artificiali;
- urto da parte di veicoli stradali non appartenenti al Mutuatario;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare altresì:

- i danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti a 20 metri da esso;
- ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile, i guasti causati al fabbricato assicurato per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 15% della Somma Assicurata, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo il limite massimo di indennizzo secondo quanto indicato all'Art.17.

Art. 17 - Somma Assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella Proposta di Assicurazione.

La somma assicurata si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

L'Assicurazione si intende prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 18 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 19 - Esclusioni

Art. 19.1

Costituiscono causa di nullità dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:

- l'inesistenza del Contratto di Mutuo;
- la mancata erogazione del finanziamento.

Art. 19.2

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dei relativi rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni ed alluvioni;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;



Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione Incendio

- g) di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto, rottura od occlusione accidentale delle grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e relativi contenitori, degli impianti di estinzione esistenti nel fabbricato;
- i) subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile, così come inteso nel Glossario - Definizioni Specifiche.

Art. 20 - Colpa grave

A parziale deroga del precedente art. 19, lettera b), l'Assicuratore risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente.

Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate

L'Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 22 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Assicuratore ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso all'Assicuratore, entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'avviso di Sinistro dovrà recare descrizione delle modalità dell'evento e del danno presunto e contenere altresì informazioni circa l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti l'immobile danneggiato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Assicuratore;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro, oltretutto della realtà e dell'entità dei danni, mettendo a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai relativi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 23 - Tolleranze

- a) La garanzia si intende valida anche quando nel Fabbricato assicurato si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi ed infissi relativi ai fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. È tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte nell'immobile. Tali scorte sono escluse dall'Assicurazione.
- b) Il riscaldamento del fabbricato assicurato può essere effettuato anche con bracieri e/o stufe comunque alimentati e/o elettricamente e/o con qualunque altro sistema.
- c) Quando l'Assicurazione si riferisce ad una porzione di fabbricato essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Assicuratore, o da un Perito da questi incaricato, con il Contraente o persona dallo stesso delegata.

In caso di controversia tra le Parti, l'ammontare del danno può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati, uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra di loro ed anche su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

E' in ogni caso facoltà delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 26 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 22;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinare il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 27;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi del precedente Art. 25, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta, per la partita "Fabbricato", stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno alla partita "Fabbricato" si determina calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 28 - Vincolo

La presente Assicurazione è gravata da vincolo a favore della Banca quale creditrice privilegiata in virtù di atto pubblico. Pertanto l'Assicuratore si obbliga:

- a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad esso dichiarato e da esso riconosciuto;



Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione Incendio

- b) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca;
- c) a pagare esclusivamente alla Banca l'importo dell'indennizzo, salvo che la Banca stessa richieda all'Assicuratore che l'indennizzo sia pagato, parzialmente o integralmente, al Contraente o ai suoi aventi causa;
- d) a non apportare alla presente Assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'Assicurazione.

Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art. 19.2, lettera b).

Art. 30 – Surrogazione

Con il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicuratore resta surrogato nei limiti delle somme corrisposte, in ogni diritto, ragione ed azione verso i terzi responsabili del Sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.



Fac-simile Proposta

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE "POLIZZA INCENDIO MUTUI"	
ANAGRAFICA CONTRAENTI	
CONTRAENTE n. 1	
Cognome _____	Nome _____
Nato a _____ () il ____ / ____ / ____	C.F. _____
Residente in _____ () c.a.p. _____	Via _____ n. _____
CONTRAENTE n. 2	
Cognome _____	Nome _____
Nato a _____ () il ____ / ____ / ____	C.F. _____
Residente in _____ () c.a.p. _____	Via _____ n. _____
UBICAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO	
Immobile in garanzia ad uso abitazione, studio professionale, ufficio privato	
ubicato in Via _____	n. _____
Comune di _____	Prov. () c.a.p. _____
DATI DEL CONTRATTO DI MUTUO	
Mutuo Ipotecario n. _____	dell'importo di € _____
erogato dall'Istituto Creditizio (più avanti denominato Banca) _____	
di cui all'atto del ____ / ____ / ____	Notaio _____ stipulato in _____
DATI DELLA POLIZZA INCENDIO	
Decorrenza polizza: ____ / ____ / ____	Scadenza polizza: ____ / ____ / ____
Somma Assicurata: € _____	Premio unico anticipato (al lordo delle imposte): € _____
COSTI A CARICO DELL'ASSICURATO	
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato interamente a carico del Contraente così composto:	
Premio Puro di Rischio	€ _____
Costi di Intermediazione assicurativa	€ _____
Totale Premio unico anticipato netto	€ _____
Imposta del 22,25% sul Premio unico anticipato netto	€ _____
Totale Premio unico anticipato lordo	€ _____
Le spese amministrative non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del mutuo sono pari ad	€ _____ 50,00
PAGINA 1 DI 2	Mod. NET/0004/2 - Ed. 11.2010



Fac-simile Proposta

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Premesso che la Banca ed il sottoscritto/i quale Mutuatario/i ha/hanno stipulato il contratto di mutuo sopra indicato, il sottoscritto/i, Assicurando/i sopra indicato:

- chiede a NET INSURANCE S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente, il contratto di assicurazione "Incendio" in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0004/1 - Ed.11.2010.
- **dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod.NET/0004/1 - Ed.11.2010), contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac - Simile della Proposta di Assicurazione;**
- dichiara di avere preso visione del Fascicolo Informativo (Mod. NET/0004/1 - Ed.11.2010) e di accettare tale documento come parte integrante del Contratto di Assicurazione;
- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete;
- dichiara di essere a conoscenza che le garanzie prestate dalla Polizza di cui alle "Condizioni di Assicurazione" contenute nel Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0004/1 - Ed.11.2010, come da art. 28 delle stesse, sono vincolate a favore della Banca;

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Data, _____ Contraente n. 1 _____ Contraente n. 2 _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0004/1 - Ed.11.2010:

Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" - Art. 2 - "Aggravamento del Rischio" - Art. 6 - "Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio" - Art. 7 - "Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo" - Art. 8 - "Recesso in caso di Sinistro" - Art. 13 - "Prescrizione" - Art. 19 - "Esclusioni" - Art.21 - "Ispezione delle cose assicurate" - Art.22 - "Obblighi del Contraente in caso di Sinistro" - Art. 25 - "Procedura per la valutazione del danno" - Art. 28 - "Vincolo" - Art. 30 - "Surrogazione".

Data, _____ Contraente n. 1 _____ Contraente n. 2 _____

Preso atto dell'informativa del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto/i dà/danno il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto della "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy - Ed. 10.2010) preventivamente ricevuta. Inoltre il sottoscritto/i, per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali per le finalità funzionali (ivi comprese le attività di marketing) di cui alla "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy - Ed. 10.2010):

DÀ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

Data, _____ Contraente n. 1 _____ Contraente n. 2 _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di settecentocinquanta euro per ciascun contratto.

Data, _____ L'intermediario _____



Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800

C.P. 6252 - 00195 Roma Prati

www.netinsurance.it - e-mail: info@netinsurance.it

Capitale Sociale € 5.750.000 i.v.

n. di REA RM 948019 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06130881003

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni

di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301,

n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292 e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164

Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23

La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance



IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO È STATO REDATTO IL 9/11/2010.





Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma

Tel. +39 06 36724.1 - Fax +39 06 36724.800

www.netinsurance.it

info@netinsurance.it

Aggiornamento Fascicolo Informativo del 01 settembre 2013

Informativa “home insurance”

Si informa la clientela che, dal 31 ottobre 2013, sul sito www.netinsurance.it, sarà attiva un'area riservata consultabile attraverso il link: “Consultazione home insurance” che consentirà - previo rilascio da parte della Compagnia delle credenziali personali di accesso, da richiedere nelle modalità che saranno rese note nel sito stesso - di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provvedimento IVASS n.7/2013.

Net Insurance S.p.A.



Capitale Sociale € 6.145.000 i.v.

n. di RFA RM 948019

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma

C.F. e P.I. n. 06130881003

La Società è Capogruppo del Gruppo

Assicurativo Net Insurance

Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
nei rami danni di cui ai Provvedimenti ISVAP
n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301
n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292
e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n.164
Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136